

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTERNI AL CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto, finalità, ambito applicativo**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento da parte del Centro Servizi Promozionali per le Imprese – Azienda Speciale della Camera di Commercio IAA di Cagliari (di seguito denominato Centro Servizi) di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 32 del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, e dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244/2007.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per incarichi a soggetti esterni, nonché a garantire trasparenza ed imparzialità nell'individuazione degli esperti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
  - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
  - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

- per studi, ricerche e collaborazioni, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione;
- a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dal Centro Servizi, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza.
- prestazioni riferite a specifici progetti o programmi formativi funzionalmente connessi con l'attività istituzionale del Centro Servizi con gli obiettivi da questa prefissati, i cui risultati ed elaborazioni sono immediatamente fruibili dal Centro Servizi, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza esterna.

## **Articolo 2**

### **Presupposti per il conferimento di incarichi professionali**

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il Centro Servizi può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, nel limite delle spese previste e consentite per tali finalità ed in presenza dei seguenti presupposti:
  - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento e dallo Statuto al Centro Servizi e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - il Centro Servizi deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, evidenziando l'alta professionalità richiesta;
  - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e comportare il ricorso esterno a "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" attinente l'oggetto dell'incarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
  - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

### **Articolo 3**

#### **Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Il Centro Servizi procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'articolo 4 del presente regolamento, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da esporre sul sito internet aziendale o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure, salvo che la pubblicazione con altri mezzi non sia specificamente necessario.
2. Negli avvisi sono evidenziati:
  - l'oggetto dell'incarico eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa del Centro Servizi e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale (livello di coordinazione);
  - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
  - la sua durata;
  - il compenso previsto;
  - indicazione del responsabile del procedimento.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
4. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - godere dei diritti civili e politici;
  - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
5. Il Centro Servizi procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte, oltre al direttore rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
    - abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
    - esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative del settore;
    - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
    - riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
    - ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione;
  6. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il Centro Servizi può definire ulteriori criteri di selezione.
  7. Per le collaborazioni coordinate e continuative, riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
  8. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia ad oggetto una prestazione di natura particolare o riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, il Centro Servizi invita alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo articolo 6 o sulla base del possesso di particolari requisiti.
  9. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di specifici requisiti di professionalità e di abilità, il Centro Servizi può comunque

avvalersi della procedura individuata dall'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 163/2006).

10. Per gli incarichi di progettazione e direzione lavori si rinvia a quanto previsto in materia dal codice dei contratti pubblici.

#### **Articolo 4**

##### **Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta, senza esperimento di procedura comparativa**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis 6 quater dell'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 gli eventuali conferimenti di incarichi ai componenti dell'Organo di Valutazione Strategica.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine; sono tali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.
3. Quando, in casi di particolare urgenza, da motivare adeguatamente, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
4. Per incarichi derivanti da Piano o Programmi concordati anche con altri Enti che richiedano concerto nell'individuazione dell'incaricato.
5. Quando si tratti di attività complementari non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale, limitatamente al completamento dell'opera e senza oneri aggiuntivi.
6. Per l'affidamento di incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, laddove manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'Azienda (quali ad esempio l'individuazione degli esperti di gara, di concorso, di commissioni.....).

7. Sono altresì esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità e pertanto il Centro Servizi si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto, gli incarichi di difesa e di rappresentanza in giudizio.

## **Articolo 5**

### **Liste di accreditamento di esperti**

1. Il Centro Servizi istituisce una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. Il Centro Servizi ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

## **Articolo 6**

### **Formalizzazione dell'incarico**

1. Il Centro Servizi formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, nel quale sono specificati:
  - i motivi che determinano il ricorso all'incarico;
  - l'oggetto, la durata e il luogo di esecuzione della prestazione;
  - l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno della struttura;
  - i requisiti tecnici ed economici inerenti l'oggetto della prestazione che devono essere posseduti dal consulente ed esperto;
  - le procedure comparative e i criteri per l'affidamento che si intendono avviare ed utilizzare per la scelta del consulente;
  - i motivi per i quali si ritiene di procedere con affidamento diretto al di fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 1, comma 4.
2. La durata degli incarichi deve essere strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione richiesta e può essere prorogata, ove il Centro Servizi ravvisi

un motivato interesse, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

3. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
4. L'affidamento dell'incarico e l'ammontare del compenso devono essere pubblicati nel sito web del Centro Servizi.
5. L'affidamento dell'incarico si perfeziona al momento dell'accettazione da parte dell'interessato dello stesso incarico e con dichiarazione espressa di approvazione del disciplinare d'incarico. L'interessato dovrà, altresì, dimostrare di disporre delle eventuali autorizzazioni che gli fossero necessarie per lo svolgimento della prestazione.
6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

## **Articolo 7**

### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il direttore e/o il responsabile da egli incaricato verificano il corretto svolgimento dell'incarico ed il suo buon esito mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato, nonché i risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato nell'atto del conferimento.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

## **Articolo 8**

### **Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi**

1. Il direttore rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica (sito web), contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il relativo compenso.

3. L'efficacia dei suddetti incarichi decorre dalla data di pubblicazione dell'incarico sul sito web del Centro Servizi.

Approvato dal Cda del 30 maggio 2013